

PREGO RITORNARE FIRMATO

Allianz 

Ramo/Polizza 59/ 44.895.149 Agenzia/Subagenzia 90223/223 RVD Codice Categoria 09 Sostituisce n.

Contraente: FIGC – LND Comitato Regionale Trentino Alto Adige

Indirizzo: Via G.B. Trener 2/2

C.A.P. Comune 38121 TRENTO

Partita IVA 08272960587

Durata 1 anno 227gg Effetto ore 24,00 01.01.2010 Scadenza ore 24,00 18.08.2011 Prima quietanza 18.08.2010

Frazionamento annuale

Premio alla firma	Imponibile €.	Imposte €.	Totale €.
Rate successive:	Imponibile €.	Imposte €.	Totale €.

Massimale: € 25.000,00 a sinistro senza limite annuo in "secondo rischio"
(vedi condizioni di polizza)

Ubicazione assicurata: indicato in polizza

Persone assicurate: (vedi art. 2.6 di polizza) Regolamento premi: NO

Attività: Sportiva di calcio, gioco, allenamento, preparazione, ecc. Indicizzazione ISTAT: NO

Emessa in triplice esemplare il 26 gennaio 2010

in Bolzano

Allianz S.p.A.
Gerenzia di Bolzano

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di assicurazione e di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

Art.1.7 – Anticipata risoluzione del contratto per fallimento o per ammissione al concordato preventivo o per amministrazione controllata dell'impresa assicurata.

Art. 1.9 – Decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per mancato invio dei documenti relativi al sinistro.

Art. 1.10 – lettera A) – Decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per accordi e transazioni non autorizzate dalla società.

Art. 1.10 – lettera D) – Decadenza dell'Assicurato per accordi sugli onorari dovuti a legali e/o periti

Art. 1.10 – lettera E) Clausola arbitrare.

Art. 1.11 – Diritto di recesso in caso di sinistro.

Art. 1.12 – Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta.

REGISTRATO

Il premio alla firma è stato pagato il

Firma del Contraente

l'Agente o l'Esattore



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  Lloyd Adriatico

Allianz  RAS

Allianz  Subalpina

DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende:

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per SOCIETA': l'impresa assicuratrice Allianz SPA

per PREMIO: la somma dovuta alla società

per SINISTRO: L'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente:
- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.




per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali
Allianz  **Lloyd Adriatico**
Allianz  **RAS**
Allianz  **Subalpina**

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa. Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Art. 1.2 – Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.4 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 1.5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 1.7 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunciati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1.8 – Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato..

Art. 1.9 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  Lloyd Adriatico

Allianz  RAS

Allianz  Subalpina

Art. 1.10 – Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

La società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza. L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La società, alla definizione della controversia, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra assicurato e società

- in caso di disaccordo fra l'assicurato e la società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro secondo equità

- Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.

Art. 1.11 – Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.12 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 1.13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

Art. 2.1 - Che cosa si assicura.

La società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La società assicura, nei limiti del massimale convenuto, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli assicurati in relazione alle garanzie indicate in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €. 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
- le spese degli arbitrati purché previsti nei contratti originari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di €. 500,00;
- il numero verde 800686868, in funzione 24 ore su 24 per informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2) In quali casi opera l'assicurazione.

Le garanzie indicate di seguito, operano esclusivamente in presenza di una polizza di RC e solo dopo esaurimento delle spese legali della polizza di Tutela Legale stipulata con la Compagnia CARIGE o in sostituzione a questa, per tutelare e resistere all'azione a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui la Polizza di RC, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di RC, la presente garanzia opera a primo rischio.

Sono assicurati inoltre tutti i veicoli e i mezzi di proprietà della Contraente o delle società aderenti alla Contraente ovvero in uso alle stesse, che non sono destinati né al trasporto sulle strade, né al trasporto di persone ulteriori rispetto al conducente (p.e. trattorini, tagliaerba, carri di trasporto, ecc.) e per i quali non è previsto l'obbligo di assicurazione RC.

GARANZIE dell' AZIENDA

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo 2.1 operano in riferimento alla:

1. **la difesa in sede civile.**
la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;
2. **la richiesta danni.**
l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi, in connessione all'attività indicata in polizza.
3. **difesa penale per reati colposi.**
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi, compreso l'eventuale patteggiamento.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali
Allianz Lloyd Adriatico
Allianz RAS
Allianz Subalpina

4. **difesa penale per reati dolosi.**
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi riguardante l'attività svolta per la Contraente o professione descritta in polizza, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento.
5. **archiviazione in sede penale per reati colposi e dolosi.**
Qualora il procedimento si concluda con un decreto di archiviazione reso ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale ovvero con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale si applica la disciplina seguente:
Premesso che l'assicurato ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società di ogni atto ritualmente notificatogli successivamente, l'assicurato dovrà restituire alla Società quanto già eventualmente ricevuto a titolo di rimborso delle spese sostenute, laddove il procedimento sia successivamente riaperto con provvedimento ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale (riapertura delle indagini) ovvero in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 434 del codice di procedura penale.
6. **difesa penale per reati tributari e fiscali.**
i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati.
7. **difesa in sede penale per responsabilità amministrative.**
la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

ESTENSIONE AL PACCHETTO SICUREZZA

Gli oneri indennizzabili previsti qui sotto, operano per le garanzie di seguito indicate e precisamente per la garanzia A e la garanzia B. :

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte dei dipendenti o di terzi;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
 - alle spese legali insorte a seguito del patteggiamento per reati colposi;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
 - la difesa nei procedimenti amministrativi.
- A. **legislazione sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
- la garanzia viene estesa anche per fatti direttamente connessi con l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche.
- B. **legislazione sulla tutela dei dati (privacy)**
- la garanzia vale i procedimenti instaurati innanzi al Garante con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.196/2003, e nella normativa pregressa, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali e successive modifiche.

Art. 2.3) Casi nei quali la garanzia non opera

L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale espressamente indicati in polizza:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto non incluso esplicitamente in polizza;



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Allieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali
Allianz Lloyd Adriatico
Allianz RAS
Allianz Subalpina

- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a € 300,00.
- controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, fatto salvo quanto non incluso esplicitamente in polizza;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, fatto salvo quanto non incluso esplicitamente in polizza;
- vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore, salvo quanto non incluso in polizza;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- controversie contrattuali, fatto salvo quanto non incluso esplicitamente in polizza, ivi compreso il recupero crediti;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto non incluso esplicitamente in polizza.

Art. 2.4) Quali sono gli assicurati

Sono assicurati le persone appartenenti all'associazione Contraente e alle varie Società aderenti alla Contraente della presente polizza in veste di:

1. calciatori;
2. allenatori;
3. tecnici;
4. massaggiatori;
5. Presidenti;
6. Dirigenti;
7. Legali rappresentanti delle Società affiliate.

Art. 2.5) Territori dove operano le garanzie

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 2.6) persone assicurate

PERSONE ASSICURATE

PREMIO ANNUALE


Fino a 9.000 persone

Art. 2.7) massimale assicurato in secondo rischio e senza limite annuo

MASSIMALE

Massimale: € 25.000,00 a sinistro in secondo rischio

Il Contraente



ALLIANZ SPA
Gerenza di Bolzano



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  Lloyd Adriatico

Allianz  RAS

Allianz  Subalpina

Nota informativa al Contraente Rami danni – Non auto – Tutela Legale

La presente Nota Informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 185 del decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" ed a quelle impartite dall'ISVAP. Ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto.

La presente nota è un documento che ha solo valore a scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

In ogni caso, data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto.

Si richiama infine l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto, prima della sottoscrizione dello stesso, ponendo particolare riguardo alla durata del contratto e dei periodi di carenza previsti, nonché alle garanzie incluse e alle precisazioni riconosciute dal contratto, ai rischi esclusi, alle modalità di pagamento, alla presenza di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo o di risarcimento, all'adeguamento del premio, così come agli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro ed alle eventuali modalità di recesso dal contratto.

1. Informazioni relative all'Impresa

Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice

L'impresa assicuratrice : ALLIANZ S.p.A. Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. Spa

Sede legale

Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia)

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 .

2. Informazioni relative al Contratto

Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

Con il contratto di assicurazione di tutela legale l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale.

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892,193 e 194 del C.C.

Legislazione applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Reclami in merito al Contratto

Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti – Pronto Allianz
Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia)
Numero verde 800-686868
Fax 02 7216 .9145
Indirizzo e-mail: info@allianz.it

Tramite il numero verde 800-686868 è altresì possibile ottenere informazioni sulle modalità e termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso invece in cui le Parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.

3. Informazioni in corso di contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

ALLIANZ S.p.A.



Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.
La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI²

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo ALLIANZ e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione dei servizi stessi, come nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Allianz Spa - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia, 23 20122 MILANO o al numero verde 800 686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la normativa antiriciclaggio.

MODALITA' D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del GRUPPO Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Allianz Spa - Servizio Clienti - Pronto Allianz - Corso Italia, 23 - 20122 MILANO o al numero verde 800 686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁵

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz - Corso Italia, 23 - 20122 MILANO, numero verde 800 686868,

fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui Responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento)

Data

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

.....

.....

Polizza nr.

44895149

Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005)

Luogo e data

Firma

¹ Art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

² Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

⁴ Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1) lett.d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)

⁵ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.